



**REGOLAMENTO
IN MATERIA DI PROCEDURE
PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI**

Sommario

Articolo 1 - Oggetto.....	3
Articolo 2 - Ambito di applicazione	3
Articolo 3 - Principi generali	4
Articolo 4 - Contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.	4
Articolo 5 -Divieto di frazionamento.....	5
Articolo 6 -Determina a contrarre.....	5
Articolo 7 - Indagine di mercato e costituzione elenco operatori economici.	7
Articolo 8 - Consultazione degli operatori economici	9
Articolo 9 - Lettera d’invito.....	11
Art 10 - Contratti sotto soglia di rilevanza comunitaria relativi all’acquisizione di beni e servizi	12
Articolo 11 - Contratti sotto soglia di rilevanza comunitaria relativi all’affidamento di lavori. ...	12
Articolo 12 - Contratti sopra la soglia di rilevanza comunitaria relativi all’acquisizione di beni e servizi e all’affidamento di lavori.....	13
Articolo 13 - Criteri di aggiudicazione.....	14
Articolo 14 - Valutazione delle offerte	15
Articolo 15 - Offerte anormalmente basse.....	16
Articolo 16. - Stipula del contratto	16
Articolo 17 - Pagamenti - Attestazioni regolare esecuzione.....	17
Articolo 18 - Pubblicità e Trasparenza	17
Allegato.Elenco lavori, servizi e forniture	18

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'affidamento di contratti, da parte del Centro Regionale Information Communication Technology (di seguito: "CeRICT" o società consortile o stazione appaltante), aventi ad oggetto lavori, beni e servizi.

La disciplina riguarda, trattandoli separatamente, gli affidamenti di importo sia inferiore che superiore alle soglie di cui all'art. 35 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), ai sensi dell'art. 36, comma 8, del medesimo decreto legislativo ed in conformità all'art. 1.2 delle Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Le procedure per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria disciplinate dal presente Regolamento sono consentite:
 - a) per l'affidamento di lavori e per l'acquisto di beni e servizi strumentali al funzionamento della società consortile;
 - b) per l'acquisizione di beni e servizi finalizzati alla realizzazione:
 - b.1) di attività di ricerca affidate da soggetti pubblici o privati;
 - b.2) di attività progettuali finalizzate alla partecipazione autonoma o in forma aggregata a procedure indette mediante avvisi pubblici e bandi dell'Unione europea o di altre amministrazioni pubbliche, laddove non diversamente previsto nei medesimi avvisi o bandi, ovvero dalle disposizioni normative o regolamentari vigenti in materia di programmazione e gestione dei fondi nazionali e comunitari.
2. Per le procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, si rimanda al successivo articolo 12.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento le procedure preordinate al conferimento di incarichi professionali di lavoro autonomo con elevato grado di specializzazione aventi natura occasionale e non, contemplate dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile, in quanto prestazioni di opera intellettuale rese senza vincoli di subordinazione del prestatore nei confronti del committente già disciplinate dal "Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e per il conferimento di incarichi professionali e collaborazioni" adottato da CeRICT.

Articolo 3 - Principi generali

1. Le procedure per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di cui al presente Regolamento avvengono nel rispetto dei principi generali dettati dal Trattato dell'Unione Europea a tutela della concorrenza e, segnatamente, dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, economicità, efficacia, tempestività e correttezza, proporzionalità, nonché dei principi di rotazione degli inviti e degli affidamenti, di sostenibilità energetica ed ambientale e di quelli volti ad evitare l'insorgere di conflitti d'interesse ed alla risoluzione degli stessi.

Articolo 4 - Contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

1. Ricadono nell'ambito di applicazione del presente Regolamento i contratti aventi ad oggetto l'acquisizione di lavori, beni e servizi il cui valore stimato (al netto dell'imposta sul valore aggiunto) è inferiore alle soglie contemplate dall'art. 35 del D.Lgs. 50/2016.
2. Gli importi delle soglie innanzi indicate devono intendersi automaticamente adeguati a quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del d.lgs. 50/2016 e dall'art. 36 comma 2, del medesimo decreto legislativo, ovvero sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea, che troverà

diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

3. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo stimato massimo, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto e secondo le indicazioni di cui all'art. 35 del D.lgs. 50/2016 relativamente alla categoria merceologica di riferimento.

Articolo 5 -Divieto di frazionamento

1. L'acquisizione di lavori, beni e servizi non può essere artificiosamente frazionata al fine di far rientrare la stessa nel campo di applicazione del presente Regolamento.
2. Non è considerato artificioso frazionamento la suddivisione del lavoro o dell'approvvigionamento:
 - a) in ambiti territoriali diversi da quelli di competenza della società consortile;
 - b) motivato da specifiche ragioni tecniche esplicitate in apposita relazione del Direttore Generale o del Responsabile scientifico delle attività progettuali di cui all'art. 2, comma 1, lettera b.2).

Articolo 6 -Determina a contrarre

1. L'acquisizione di lavori, servizi e forniture, rilevanti ai fini del presente Regolamento, viene di norma predefinita negli atti di programmazione della stazione appaltante (budget aziendale, piano industriale, bilancio previsionale e/o preventivo) adottati dal Consiglio di amministrazione di CeRICT.
2. In caso di esigenze sopravvenute rispetto agli atti di programmazione, le acquisizioni di valore inferiore a 40.000,00 euro vengono disposte dal

Direttore Generale, mentre, per quelle pari o superiori ai 40.000,00 euro, vengono disposte dal Direttore Generale, qualora rientranti nei limiti di importo contemplati nelle deleghe allo stesso assegnate, ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

3. Le procedure prendono avvio con determina a contrarre del Consiglio di amministrazione ovvero con atto del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito R.U.P.);
4. Svolgono le funzioni di R.U.P.:
 - a) il Direttore Generale della società;
 - b) il Responsabile Scientifico, nominato dal C.d.A. ovvero dal Direttore Generale, quale soggetto responsabile della realizzazione dei progetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b.1) e b.2), qualora non già individuato quale R.U.P. nei medesimi progetti.
5. La determina a contrarre contiene almeno:
 - a) l'illustrazione delle finalità e dell'interesse pubblico che si intendono soddisfare;
 - b) l'oggetto e le caratteristiche delle opere, dei beni e dei servizi che si intendono acquistare;
 - c) l'importo massimo stimato dell'affidamento;
 - d) l'individuazione delle relative coperture finanziarie e contabili per farvi fronte;
 - e) i criteri di selezione del contraente;
 - f) le principali condizioni contrattuali.
6. Alla determina a contrarre sono allegati, ove necessario in relazione all'oggetto della procedura e comunque per prestazioni di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, la lettera di invito ed il capitolato speciale ovvero le specifiche tecniche della commessa.

Articolo 7 - Indagine di mercato e costituzione elenco operatori economici.

1. Al di fuori delle ipotesi di affidamento diretto ovvero di amministrazione diretta disciplinati dal presente Regolamento, gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate sono individuati dal R.U.P. in forza della loro esperienza e specializzazione nel settore oggetto della selezione, alternativamente:
 - sulla base di indagini di mercato;
 - tramite elenchi di operatori economici appositamente costituiti dalla stazione appaltante.
2. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante.
3. L'indagine di mercato viene effettuata mediante pubblicazione di avviso per quindici giorni sul profilo informatico della stazione appaltante nella sezione "Bandi", ovvero con altre forme di pubblicità, in ragione della importanza, della complessità e rilevanza dell'appalto. E' fatta salva la possibilità di riduzione del termine di pubblicazione per motivate ragioni d'urgenza a non meno di cinque giorni.
4. L'avviso dovrà riportare almeno i seguenti elementi:
 - a) il valore dell'affidamento;
 - b) gli elementi essenziali del contratto;
 - c) i requisiti di idoneità professionale richiesti;
 - d) i requisiti minimi di capacità economico/finanziaria e di capacità tecniche e professionali richiesti ai fini della partecipazione;
 - e) il numero massimo degli operatori che saranno invitati alla procedura;

- f) i criteri di selezione degli operatori economici;
- g) le modalità per comunicare con la stazione appaltante;
- h) il termine entro il quale gli operatori economici dovranno far pervenire la loro manifestazione di interesse alla partecipazione;
- i) la precisazione che l'indagine non può ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

Ai fini della validità dell'indagine di mercato non è richiesto un numero minimo di partecipanti.

5. Gli elenchi degli operatori economici sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nominativi degli operatori da invitare.
6. L'avviso, pubblicato secondo le medesime modalità di cui al comma 3, deve indicare:
 - a) i requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 che gli operatori economici devono possedere;
 - b) la modalità di selezione degli operatori economici da invitare;
 - c) le eventuali categorie e fasce di importo in cui la stazione appaltante intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria e fascia d'importo.
7. Sono iscritti nell'elenco gli operatori economici che presentino istanza, specificando le categorie merceologiche o categorie di lavori nelle quali intendano essere inseriti ed attestando il possesso dei requisiti richiesti mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
8. La stazione appaltante valuta le domande di iscrizione nel termine di trenta giorni o comunque in un termine non superiore a novanta giorni.

9. Gli operatori economici risultati in possesso dei requisiti richiesti sono inseriti nell'elenco e ne possono essere estromessi qualora:
 - a) chiedano la propria cancellazione dall'elenco;
 - b) non presentino offerta, sebbene invitati dalla stazione appaltante per tre volte;
 - c) incorrano in una causa di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016.
10. L'iscrizione è consentita senza limitazioni temporali; pertanto l'elenco fornitori è un elenco aperto cui gli operatori economici interessati possono accedere in qualunque momento
11. L'operatore economico è tenuto ad informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute in ordine al possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.

Articolo 8 - Consultazione degli operatori economici

1. Nel caso sia stata avviata indagine di mercato, valutata l'ammissibilità degli operatori economici che abbiano formulato tempestiva manifestazione d'interesse, la stazione appaltante invita gli operatori ammessi a formulare offerta entro il termine di quindici giorni, ridotti a non meno di cinque giorni per motivate ragioni d'urgenza. Qualora il numero dei soggetti che manifestino interesse sia superiore al numero massimo indicato nell'avviso di indagine di mercato si procederà a sorteggio in seduta pubblica anteriormente alla trasmissione della lettera di invito.
2. Nel caso di consultazione degli operatori economici iscritti nel relativo elenco costituito dalla stazione appaltante, quest'ultima comunica di voler procedere all'affidamento di uno specifico contratto d'appalto chiedendo ad un numero di operatori individuato nei successivi artt.10 ed 11 del presente Regolamento di manifestare interesse a partecipare alla relativa selezione entro il termine di

quindici giorni, fatta salva la possibilità di ridurre tale termine per motivate ragioni d'urgenza a non meno di cinque giorni.

3. La stazione appaltante applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con talune imprese.

Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente.

4. Il reinviato e l'affidamento al contraente uscente hanno carattere eccezionale e richiedono un onere motivazionale stringente in ordine alla particolare struttura del mercato ed alla riscontrata effettiva assenza di alternative, ovvero al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ed alla competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.
5. Negli affidamenti di importo inferiore ad euro 3.000,00 è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determina a contrarre od in atto equivalente.
6. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

Articolo 9 - Lettera d'invito

1. Una volta conclusa l'indagine di mercato o la consultazione degli operatori economici iscritti nell'elenco dalla stessa costituito, la stazione appaltante trasmette lettera d'invito agli operatori economici individuati.
2. La lettera d'invito deve contenere:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche ed il suo importo complessivo stimato al netto d'IVA;
 - b) i requisiti generali di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla selezione o, nel caso di operatori economici attinti dall'elenco costituito dalla stazione appaltante, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco medesimo;
 - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e) il criterio di aggiudicazione prescelto e, in caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli eventuali elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
 - f) la misura delle penali;
 - g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - h) le eventuali garanzie richieste al contraente;
 - i) il nominativo del R.U.P.;
 - l) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida.

Art 10 - Contratti sotto soglia di rilevanza comunitaria relativi all'acquisizione di beni e servizi.

1. L'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 avviene secondo le seguenti modalità:
 - a) per i servizi e le forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del R.U.P. ad un unico fornitore, eventualmente preceduto, ove ritenuto opportuno, da consultazione di due o più operatori economici individuati mediante indagine di mercato ovvero attingendo dall'elenco di operatori economici, ove costituito dalla stazione appaltante;
 - b) per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016, l'affidamento avviene previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti in tale numero, individuati dal R.U.P. in forza della loro esperienza e specializzazione nel settore oggetto della procedura selettiva, sulla base di indagine di mercato ovvero tramite l'elenco di operatori economici, ove costituito dalla stazione appaltante.
2. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

Articolo 11 - Contratti sotto soglia di rilevanza comunitaria relativi all'affidamento di lavori.

1. L'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs 50/2016 avviene secondo le seguenti modalità:
 - a) per lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, previamente individuati dal R.U.P., mediante affidamento diretto adeguatamente motivato o amministrazione diretta.

b) per lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore ad 1.000.000,00 di euro, di norma, mediante procedura negoziata previa consultazione:

- di n. 5 operatori economici, ove esistenti in tale numero, per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro (IVA esclusa) ed inferiore a 150.000,00 euro (IVA esclusa);
- di n. 8 operatori economici, ove esistenti in tale numero, per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro (IVA esclusa) ed inferiore ad 1.000.000,00 di euro (IVA esclusa).

Gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata sono individuati dal R.U.P. mediante indagine di mercato ovvero attingendo dall'elenco degli operatori economici, ove costituito dalla stazione appaltante.

Articolo 12 - Contratti sopra la soglia di rilevanza comunitaria relativi all'acquisizione di beni e servizi e all'affidamento di lavori

1. Ricadono nell'ambito di applicazione del presente Regolamento anche i contratti aventi ad oggetto l'acquisizione di lavori, beni e servizi il cui valore stimato (al netto dell'imposta sul valore aggiunto) è superiore alle soglie contemplate dall'art. 35 del D.Lgs. 50/2016.
2. Gli importi delle soglie innanzi indicate devono intendersi automaticamente adeguati a quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del d.lgs. 50/2016 e dall'art. 36 comma 2, del medesimo decreto legislativo, ovvero sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea, che troverà diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
3. Relativamente all'affidamento di contratti pubblici di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, di norma si segue la normativa comunitaria;

occasionalmente, su motivata richiesta del Responsabile Tecnico-scientifico, previa approvazione del CdA, si può procedere in deroga, applicando le disposizioni, relative agli importi di fascia massima, indicate negli Artt. 10 e 11 del presente Regolamento, fermo restando quanto indicato all'Articolo 3 - Principi generali e all'Articolo 5 -Divieto di frazionamento.

Articolo 13 - Criteri di aggiudicazione

1. L'aggiudicazione degli appalti di lavori, beni e servizi di cui al presente Regolamento avviene secondo uno dei seguenti criteri:

a) minor prezzo:

- per le forniture di beni e servizi con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- per le forniture di beni e servizi d'importo fino a 40.000,00 euro, nonché d'importo pari o superiori ai 40.000,00 euro e sino alla soglia individuata dall'art. 35 del D.L.gs. 50/2016, solo se caratterizzati da elevata ripetibilità, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o di carattere innovativo;

b) offerta economicamente più vantaggiosa:

oltre al prezzo, sono valutati elementi diversi, riferiti alla qualità delle prestazioni, variabili a seconda della natura della stessa e preventivamente definiti, in ragione di quanto previsto dall'art. 95 comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

In tal caso i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della selezione sono indicati nella lettera d'invito o nel capitolato speciale d'appalto.

Articolo 14 - Valutazione delle offerte

1. La valutazione delle offerte è demandata al R.U.P.
Detta valutazione, nel caso in cui la selezione avvenga secondo il criterio di cui all'art. 12 comma 1 lettera b), può essere demandata ad una Commissione giudicatrice, qualora ritenuto necessario in ragione della particolare rilevanza o complessità dell'oggetto dell'affidamento.
2. La Commissione, composta da tre membri, è nominata dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dal Direttore Generale dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e ne fanno parte un funzionario interno della stazione appaltante e due soggetti di comprovata esperienza nello specifico settore oggetto della selezione.
3. Le sedute di gara, svolte dal R.U.P. ovvero dalla commissione giudicatrice, sono tenute in forma pubblica ad eccezione, ove contemplata, della fase di valutazione delle offerte tecniche.
4. Il R.U.P. ovvero la Commissione giudicatrice:
 - a) accerta che ciascun concorrente soddisfi le condizioni di ammissibilità alla procedura;
 - b) individua i soggetti da invitare a presentare offerta;
 - c) verifica l'ammissibilità delle offerte e valuta il relativo contenuto;
 - d) predispone la graduatoria provvisoria dei concorrenti;
 - e) effettua la valutazione di congruità delle offerte;
 - f) dispone l'aggiudicazione.
5. Il R.U.P. o la Commissione documentano la propria attività redigendo apposito verbale.
6. In caso di mancanza, incompletezza o carenza di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione alla selezione trova applicazione il principio del soccorso istruttorio. Tale principio non trova ingresso nel caso in cui la

mancanza, l'incompletezza ed ogni irregolarità essenziale riguardi l'offerta tecnica o l'offerta economica.

Articolo 15 - Offerte anormalmente basse

1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta del R.U.P. ovvero della Commissione, se istituita, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, all'esito di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
2. La valutazione di congruità è operata con riferimento alle procedure selettive di importo superiore a 40.000,00 euro secondo le modalità stabilite dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
3. In ogni caso il R.U.P. ovvero la Commissione giudicatrice si riservano la possibilità di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Articolo 16. - Stipula del contratto

1. Disposta l'aggiudicazione e verificato il possesso da parte del concorrente risultato aggiudicatario dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva, la stazione appaltante procede all'emissione dell'ordine ovvero alla stipula del contratto.
2. Ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016, la stipula del contratto:
 - a) per gli affidamenti di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite PEC o mediante strumenti analoghi;
 - b) per gli affidamenti di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore ad 1.000.000,00 euro e per gli affidamenti di

contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 D.lgs. n. 50/2016, avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite PEC o mediante strumenti analoghi.

3. Ai sensi dell'art. 32 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 D.lgs. n. 50/2016 e per gli affidamenti di contratti di lavori di importo non superiore a 150.000,00 euro, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni (cd. stand still) per la stipula del contratto.

Articolo 17 - Pagamenti - Attestazioni regolare esecuzione

1. Le modalità di liquidazione del corrispettivo in favore del contraente sono individuate nella lettera di invito ed il pagamento è subordinato:
 - a) per la fornitura di beni o servizi, al rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione;
 - b) per l'affidamento di lavori, al rilascio della certificazione di regolare esecuzione.
2. Compete al R.U.P. documentare l'adempimento delle condizioni di cui ai commi precedenti.

Articolo 18 - Pubblicità e Trasparenza

1. Tutti gli atti relativi alle procedure di cui al presente Regolamento sono pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Allegato Elenco lavori, servizi e forniture

- A. partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse della società, di amministratori e dipendenti della Società;
- B. locazione di locali a breve termine con relative attrezzature di funzionamento per l'espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche, quando non vi sia la disponibilità di idonei locali di proprietà del CeRICT;
- C. servizi di catering, di noleggio e simili connessi all'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
- D. corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- E. divulgazione di qualunque notizia o comunicazione relativa alla Società, ivi compresa la pubblicazione dei bandi di gara e di concorso a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
- F. acquisto di libri, riviste, pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti;
- G. traduzioni, copie e trascrizioni nei casi in cui la Società non possa provvedervi con il proprio personale;
- H. stampa, tipografia, litografia, rilegatura, compresa la fornitura di stampati di normale utilizzo da parte degli uffici;
- I. cancelleria, riparazioni mobili, macchine, impianti telefonici, elettronici, antincendio, antintrusione, fotografici, audiovisivi, di amplificazione e diffusione sonora ed altre attrezzature per ufficio;
- J. acquisto e manutenzione di terminali, personal computer, stampanti, cablaggi e materiale informatico hardware e software, utilizzati dagli uffici;
- K. fornitura e/o noleggio e/o leasing di autoveicoli, macchine operatrici e attrezzature per lo svolgimento delle attività istituzionali;
- L. polizze di assicurazione;
- M. fornitura di buoni pasto per il personale;



- N. servizi per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture e degli automezzi;
- O. acquisto, riparazione e manutenzione di mobili, fotocopiatrici e attrezzature per gli uffici e i vari servizi;
- P. servizi di vigilanza diurna e notturna per immobili, mobili e apparecchiature;
- Q. forniture per l'esecuzione dei lavori in economia;
- R. lavori e servizi per adeguamento dei luoghi di lavoro alle normative vigenti;
- S. forniture di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure aperte e ristrette e non possa esserne differita l'esecuzione;
- T. ricerche, indagini, studi, rilevazioni, perizie di stima e consulenze specialistiche;
- U. servizi finanziari e/o bancari;
- V. acquisti e servizi per completare l'esecuzione di un contratto risolto anticipatamente per colpa dell'originario appaltatore;
- W. acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- X. servizi e forniture a fronte di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica e/o del patrimonio storico, artistico e culturale;
- Y. difesa della Società quando sia convenuta in giudizio avanti al giudice ordinario o amministrativo;
- Z. incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo di opere pubbliche;
- AA. servizi di trasmissione, spedizione e consegna;
- BB. servizi di agenzie di viaggio;
- CC. servizi di autotrasporto e taxi;
- DD. quant'altro sia necessario per il normale funzionamento della Società.
- EE. Impiantistica e lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili nella disponibilità del CeRICT, funzionali all'espletamento delle attività istituzionali e di ricerca.